

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 488

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato GARGANO

Presentata il 2 agosto 1979

Interpretazione autentica di taluni articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in ordine alla decorrenza della promozione nel ruolo ad esaurimento alla qualifica di ispettore generale o qualifiche equiparate

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il disposto dell'articolo 66, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, stabilisce che al 30 giugno 1975 per le promozioni alle qualifiche superiori al direttore di sezione si debba prescindere dall'osservanza dei termini previsti rispettivamente dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.

Dette promozioni possono, quindi, essere disposte retroattivamente, derogando al principio generale secondo cui le promozioni, per scrutinio, non possono retroagire ad un momento anteriore a quello di cui furono deliberate dal consiglio di

amministrazione, in mancanza di una espressa disposizione in contrario. Tenuto conto che dal combinato disposto dell'articolo 66 sopracitato e degli articoli 61 e 62 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 748 non è dato desumere che il ruolo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparate sia stato istituito con effetto dal 1° gennaio 1971 (come viceversa è previsto espressamente per la istituzione delle qualifiche dirigenziali ai sensi dell'articolo 59 - primo comma - e in relazione all'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748) le varie amministrazioni dello Stato non hanno potuto, ovviamente, stabilire né seguire con un criterio legittimo uniforme

la decorrenza delle promozioni alla qualifica di ispettore generale o equiparata nel ruolo ad esaurimento dei direttori di divisione o qualifiche equiparate dei ruoli organici delle carriere direttive esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (cioè al 12 dicembre 1972).

Trattasi, cioè, di quei soggetti che al 12 dicembre 1972 rivestivano la qualifica di direttore di divisione o equiparata con una elevata anzianità di servizio nella stessa qualifica, non inquadrati nella carriera dirigenziale per indisponibilità di posti di qualifica, fissati nelle tabelle organiche dei dirigenti, in allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 per ciascuna amministrazione dello Stato. Si è, pertanto, verificato il caso sorprendente e degno di censura che da parte dei vari consigli di amministrazione, in sede di prima applicazione degli articoli 60 e 61, si sia seguito un comportamento diverso o contrastante tra di loro. Difatti da parte di alcune amministrazioni con formale decreto del Ministro, peraltro, registrato dalla Corte dei conti, si è fissata per gli scrutinati alla promozione di ispettore generale o qualifica equiparata nel ruolo ad esaurimento la decorrenza del 12 dicembre 1972 (vedi decreto del Ministro di grazia e giustizia Zagari - del 18 febbraio 1974 registrato alla Corte dei conti, Reg. 18, foglio n. 30 del 18 luglio 1974). Altre amministrazioni hanno fissato tale decorrenza - dal 29 dicembre 1972 - data sotto la quale il consiglio di amministrazione si è riunito per designare gli scrutinati alla promozione di ispettore generale di cui trattasi (vedi decreto del Ministro delle finanze del 30 gennaio 1973 registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1973, Reg. 65 Finanze, foglio 333), mentre il Ministero della difesa ha stabilito per dette promozioni ad ispettore generale nel ruolo organico ad esaurimento della carriera direttiva amministrativa o tecnica la data del 22 dicembre 1972 (vedi rispettivamente decreto del Ministro della difesa del 22 dicembre 1972 registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1973 Reg. 55, foglio 382, e decreto ministeriale 22 dicembre 1972

registrato il 25 giugno 1973, Reg. 80, foglio 33).

Altre amministrazioni, ancora, a prescindere dalla data di riunione del consiglio di amministrazione, hanno fissato per le suddette promozioni, sempre in sede di prima applicazione degli articoli 60 e 61, la data del 1° gennaio 1973, riportandosi alla effettiva disponibilità dei posti vacanti, in collegamento con l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (vedi decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste Bisaglia del 20 novembre 1974 registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1975, Reg. I, foglio 365).

Si può affermare che questa situazione anomala trae origine da una manifesta lacuna legislativa, riscontrabile anche nel silenzio della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio riforma dell'amministrazione prot. n. 1770 dell'8 gennaio 1973 - « Istruzioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 » per la parte riguardante le promozioni alla qualifica di ispettore generale o equiparata nel ruolo ad esaurimento.

In concreto è necessario sottolineare che detta lacuna legislativa riguarda:

a) la data iniziale di inquadramento, sotto il profilo giuridico ed economico (solo per il trattamento economico si fa cenno al 1° luglio 1972) degli impiegati della carriera direttiva (direttore di divisione o ispettore generale o equiparati) non inquadrati automaticamente nella nuova dirigenza statale, prevista dal citato articolo 59, con effetto dal 1° gennaio 1971, nonché la data esatta di formazione e di partenza del ruolo ad esaurimento, di cui all'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, laddove si dispone la ricostruzione dei ruoli organici delle carriere direttive esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, mediante modifica dei ruoli stessi;

b) le modalità temporanee di esecuzione per le promozioni dei direttori di divisione o equiparati alla qualifica supe-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

riore di ispettore generale nel ruolo ad esaurimento da parte dei consigli di amministrazione, per scrutinio comparativo, sulla base dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi conseguiti dagli interessati, in relazione ed in connessione alle vacanze dei posti verificatesi nell'arco di tempo dal 1° gennaio 1971 al 12 dicembre 1972, con il passaggio alla nuova dirigenza statale, degli ispettori generali del ruolo della carriera direttiva del vecchio ordinamento. Aggiungasi la equivoca interpretazione del disposto dell'articolo 61 - primo comma - e dell'articolo 66 (scrutini di promozione sino al 30 giugno 1975) laddove, nel caso di specie, è stabilito che « la promozione ad ispettore generale o qualifiche equiparate resta disciplinata dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto » mancando, appunto, un preciso collegamento temporale, in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 748, tra stato giuridico ed economico per i soggetti da inquadrare o da promuovere nel ruolo ad esaurimento.

A fronte di questa manifesta lacuna legislativa già evidenziata, del resto, dall'organo giurisdizionale in sede contenziosa, è opportuno e quanto mai giusto introdurre il criterio della decorrenza retroattiva della promozione alla qualifica di ispettore generale o equiparata nel ruolo ad esaurimento, dato che tale criterio equitativo non è desumibile nel contesto degli articoli 59, 60, 61, 65 e 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748.

Ciò vale per sanare una posizione differente di *status*, quanto mai paradossale nella quale sono stati collocati, in sede di prima applicazione degli articoli 59, 60 e 61, gli impiegati direttivi non inquadrati nella dirigenza, promossi per scrutinio comparativo da direttori di divisione ad ispettori generali o qualifiche equipa-

rate nel ruolo ad esaurimento ed esodati entro il 30 giugno 1973 ai sensi dell'articolo 67. Nella realtà si è purtroppo verificato che per tutti costoro - il cui numero è valutabile in circa 600 - tale promozione, ai fini degli incentivi per l'esodo volontario, specie se ex combattenti, non ha giovato alcunché, in quanto ha determinato una semplice progressione di carriera nella qualifica del ruolo ad esaurimento, senza concretarsi in alcun beneficio economico per il trattamento di quiescenza, mancando appunto per tali promozioni il criterio della giusta decorrenza retroattiva per il funzionamento di detto ruolo che, solo ai fini economici, è attestato in partenza dal 1° luglio 1972. È questo un particolare aspetto, in definitiva, determinato dal noto ritardo con cui fu registrato con riserva dalla Corte dei conti il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Ciò premesso, al fine di eliminare le sopra rilevate disparità di applicazione e, quindi, di ricondurre la questione rappresentata in termini di doverosa equità, si rende necessaria l'introduzione di una apposita disposizione legislativa volta a stabilire che la decorrenza delle promozioni alla qualifica di ispettore generale o equiparata, operante in sede di prima applicazione degli articoli 59, 60, 61 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, resta fissata alla data del 12 dicembre 1972.

Sulla base di tale nuova norma interpretativa verrà consentita la rettifica della decorrenza delle promozioni in oggetto deliberate in seno a ciascun consiglio di amministrazione e individuabili nei relativi decreti formali già registrati dalla Corte dei conti, sempre in sede di prima applicazione degli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748.

A tale scopo è stato redatto il seguente testo legislativo.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

In sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, le promozioni nel ruolo ad esaurimento alla qualifica di ispettore generale o qualifiche equiparate devono essere conferite con decorrenza giuridica ed economica retroattiva del 12 dicembre 1972, entro i limiti dei posti disponibili dell'autonoma nuova dotazione organica nel ruolo ad esaurimento della qualifica stessa, di cui all'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Ai fini dell'applicazione delle norme concernenti l'esodo volontario di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, gli impiegati promossi con decorrenza retroattiva, in conformità al precedente comma, alla predetta qualifica di ispettore generale o qualifiche equiparate, sono assimilati ai funzionari con qualifica di dirigente superiore e, pertanto, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita spettanti agli stessi per effetto delle dimissioni rassegnate a' termini del citato articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, devono essere commisurati a quelli previsti per la qualifica di dirigente generale.

La copertura dell'onere finanziario rientra nella previsione di spesa indicata nell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato e a quello delle amministrazioni autonome.